



**COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**  
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani, 4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261  
[www.comune.volpago-del-montello.tv.it](http://www.comune.volpago-del-montello.tv.it)

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI**

**POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/2011  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2013

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
ART. 1 - OGGETTO .....	<b>4</b>
ART. 2 - COMPETENZE .....	<b>4</b>
ART. 3 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO .....	<b>4</b>
<b>TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI</b> .....	<b>4</b>
ART. 4 - AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI.....	<b>4</b>
ART. 5 - SERVIZI ED IMPIANTI .....	<b>5</b>
<b>TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA</b> .....	<b>5</b>
<b>CAPO I - TRASPORTI</b> .....	<b>5</b>
ART. 6 - TRASPORTI FUNEBRI .....	<b>5</b>
<b>CAPO II - SEPOLTURE</b> .....	<b>5</b>
ART. 7 - INUMAZIONE.....	<b>5</b>
ART. 8 - TUMULAZIONE .....	<b>6</b>
ART. 9 - DEPOSITO PROVVISORIO .....	<b>6</b>
<b>CAPO III CREMAZIONE</b> .....	<b>6</b>
ART. 10 - CREMATORIO .....	<b>6</b>
ART. 11 - SOGGETTI AVENTI TITOLO A MANIFESTARE VOLONTA' IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI.....	<b>7</b>
ART. 12 - CONSEGNA E DESTINAZIONE DELLE CENERI .....	<b>7</b>
ART. 13 - DISPERSIONE DELLE CENERI .....	<b>8</b>
<b>CAPO IV- OPERAZIONI CIMITERIALI</b> .....	<b>9</b>
ART. 14 - ESUMAZIONI ORDINARIE .....	<b>9</b>
ART. 15 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE .....	<b>9</b>
ART. 16 - ESTUMULAZIONI.....	<b>9</b>
<b>TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE</b> .....	<b>10</b>

<b>CAPO I</b>	<b>- DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>10</b>
ART. 17	- SEPOLTURE PRIVATE .....	10
ART. 18	- TIPOLOGIE E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE .....	10
<b>CAPO II</b>	<b>- CONCESSIONI CIMITERIALI .....</b>	<b>10</b>
ART. 19	- CONCESSIONI CIMITERIALI .....	10
ART. 20	- DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI .....	11
ART. 21	- RINNOVO DI CONCESSIONE CIMITERIALE .....	12
ART. 22	- RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE .....	12
ART. 23	- DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE .....	13
ART. 24	REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE .....	13
ART. 25	ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE .....	13
<b>CAPO III</b>	<b>- NORME TECNICHE .....</b>	<b>14</b>
ART. 26	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE .....	14
ART. 27	MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE .....	14
ART. 28	LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI .....	14
ART. 29	- LAPIDI E COPRITOMBA SULLE INUMAZIONI .....	15
<b>CAPO IV</b>	<b>- POLIZIA DEI CIMITERI .....</b>	<b>16</b>
ART. 30	NORME GENERALI.....	16
<b>TITOLO V</b>	<b>- DISPOSIZIONE VARIE E FINALI.....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO I</b>	<b>- DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>16</b>
ART. 31	TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO .....	16
ART. 32	SANZIONI.....	16
ART. 33	DISPOSIZIONI CAUTELATIVE .....	17
<b>CAPO II</b>	<b>- DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>17</b>
ART. 34	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....	17
ART. 35	RICHIAMO AD ALTRE NORME .....	17

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO**

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria ed in particolare ai trasporti funebri, alle sepolture, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepolture private, alla costruzione di sepolcri privati ed in genere a tutte le diverse attività.
- 2) Nello specifico il Comune, ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 18 del 04/03/2010, con il presente regolamento:
  - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei Cimiteri;
  - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione;
  - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
  - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
  - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
  - f) stabilisce le caratteristiche delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

### **ART. 2 - COMPETENZE**

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt. 50, 54, 107, 112, 113 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267

### **ART. 3 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

- 1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture che viene compilato cronologicamente dagli addetti;
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali o nei cimiteri interessati:
  - a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/08/1990 n.241.

## **TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI**

### **ART. 4 - AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI**

- 1) Nel territorio comunale sono attualmente in esercizio i seguenti Cimiteri:
  - Volpago - Capoluogo;
  - Selva del Montello;
  - Venegazzù;
  - Santa Maria della Vittoria.
- 2) Nei suddetti Cimiteri Comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti i

cadaveri o resti mortali delle persone come di seguito indicato:

- a) Persone aventi residenza nel Comune al momento della morte oppure residenza perduta per ricovero in casa di riposo o comunque perduta da meno di tre anni o posseduta per almeno dieci anni in passato;
- b) Persone nate nel Comune di Volpago;
- c) Persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- d) Persone aventi il coniuge o altro parente **o affine** entro il primo grado già sepolti nel Comune
- e) Persone aventi il coniuge o altro parente entro il primo grado viventi e residenti nel Comune
- f) Persone titolari di diritto di sepoltura per possesso già consolidato di concessione in loculo o tomba privata
- g) Nel Cimitero di Santa Maria sono ricevuti i cadaveri o resti mortali delle persone nate o aventi residenza anche nei comuni di Montebelluna e Crocetta del Montello, come da convenzione in atto con gli stessi Comuni;
- h) Altre persone rientranti nei casi previsti dalla legge.

## **ART. 5 - SERVIZI ED IMPIANTI**

- 1) Oltre a quanto disciplinato dalla legge, i cimiteri comunali sono dotati di norma dal servizio di illuminazione votiva.

## **TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

### **CAPO I - TRASPORTI**

## **ART. 6 - TRASPORTI FUNEBRI**

- 1) Il servizio di trasporti funebri è liberamente esercitato dalla ditte private operanti nel settore con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
- 2) Esso è a carico del Comune quando sia prescritto da Pubbliche Autorità o dalle competenti Autorità Sanitarie; è a carico dei richiedenti in ogni altro caso.
- 3) L'obbligo del Comune di provvedere alla fornitura delle casse per le persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari sarà accertato con dichiarazione del Dirigente del competente settore, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.
- 4) Il Comune disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri e resti mortali, le modalità ed i percorsi consentiti

### **CAPO II - SEPOLTURE**

## **ART. 7 - INUMAZIONE**

- 1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta

non sia richiesta una sepoltura diversa.

- 2) Tali campi saranno suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di un riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 3) Ogni fossa, che dovrà avere le dimensioni previste dagli artt. 72 e 73 del DPR 285/90, deve essere separata dalle altre ed in essa può essere inumata una sola salma; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 4) Nel calare nella fossa un feretro, si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nell'art. 71 del D.P.R. 285/1990.
- 5) L'inumazione è servizio a pagamento eccetto nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

## **ART. 8 - TUMULAZIONE**

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture per tumulazione possono avvenire in tombe o cappelle di famiglia, in loculi individuali o nicchie ossario.
- 3) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.
- 4) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 6) In ogni nicchia o loculo può essere contenuto un solo feretro. Su richiesta dei familiari, quando vi sia lo spazio sufficiente, è consentita la tumulazione, nell'ambito di una nicchia o loculo, di cassette contenenti resti o ceneri.
- 7) La tumulazione è servizio a pagamento.

## **ART. 9 - DEPOSITO PROVVISORIO**

- 1) In mancanza di manufatti o per temporanei lavori di ristrutturazione, a richiesta delle famiglie dei defunti che abbiano titolo a sepoltura privata ai sensi dell'art. 21, il feretro può essere provvisoriamente deposto in una tomba di famiglia, cappella o loculo già dati in concessione, con il consenso scritto del concessionario.

## **CAPO III CREMAZIONE**

## **ART. 10 - CREMATORIO**

- 1) Fino a che il Comune non dispone di impianti di cremazione si avvale per tale servizio dell'impianto funzionante idoneo più vicino.

## **ART. 11 - SOGGETTI AVENTI TITOLO A MANIFESTARE VOLONTA' IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI**

1) **Cremazione di cadaveri**. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione di cremazione, la volontà alla cremazione può essere manifestata con processo verbale, reso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2) **Cremazione di resti mortali e di ossa**. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazione ordinaria dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono stati rinvenuti, a richiesta dei seguenti aventi titolo:

- a) coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- b) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) Nel caso di irreperibilità dei suddetti aventi titolo, trascorsi 30 gg dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso ai sensi dell'art. 3, lettera g) della L. 130/2001.

3) **Dispersione delle ceneri**. (Art. 2 Legge 130/2001 e art. 47 Legge Regionale n. 18/2010). La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di dichiarazione resa ad associazione di cremazione, la volontà alla dispersione può essere manifestata con processo verbale, reso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune

## **ART. 12 - CONSEGNA E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

- 1) Le ceneri, derivanti dalla cremazione, devono essere consegnate al custode del cimitero in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa, con indicazione dei dati anagrafici del defunto e sono destinate al cinerario comune, salvo diversa disposizione scritta e firmata degli aventi titolo definiti all'art. 11.

- 2) Gli aventi titolo definiti all'art. 11 possono chiedere una diversa destinazione dell'urna cineraria. Sono a tal fine consentite, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, le seguenti destinazioni:
- a) Cimiteri comunali:
    - CONSERVAZIONE dell'urna cineraria mediante collocazione in "ossarietto" in concessione;
    - CONSERVAZIONE dell'urna cineraria mediante collocazione all'interno di loculi o tombe, assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, compatibilmente con la disponibilità di spazi;
    - DISPERSIONE delle ceneri in apposita area cimiteriale, esclusivamente mediante interrimento delle ceneri o di un'urna biodegradabile; la dispersione è effettuata dall'avente titolo, supportato, nell'operazione di interrimento, dal personale incaricato della custodia del Cimitero, nel giorno ed all'ora previamente concordata. Su richiesta dell'avente titolo, l'intera operazione di dispersione può essere effettuata dal personale incaricato della custodia del Cimitero.
  - b) affidamento familiare all'avente diritto, nelle modalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale nr. 241 del 26/08/2005.
  - c) dispersione, fuori dai Cimiteri comunali, su aree private, previa consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati; la dispersione è consentita nelle modalità e con le prescrizioni indicate al successivo art. 13.
- 3) Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

### **ART. 13 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

- 1) Nel territorio comunale di Volpago del Montello, fuori dai Cimiteri, la dispersione delle ceneri può effettuarsi solo su area privata; l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
- 2) La dispersione è consentita unicamente mediante interrimento delle ceneri. E' vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
- 3) La dispersione su area privata è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
- 4) Nel territorio comunale di Volpago del Montello è vietata la dispersione delle ceneri in acqua.
- 5) La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano, come prescritto dall'art. 50, comma 6, della L.R. 18/2010.
- 6) L'urna cineraria vuota può essere smaltita mediante consegna al custode del Cimitero, previo pagamento di apposita tariffa;
- 7) Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione, da presentare all'Ufficiale di Stato Civile, deve essere allegata dichiarazione sottoscritta - non autenticata - di assenso da parte del proprietario dell'area dalla quale deve risultare inoltre, obbligatoriamente, la dichiarazione del proprietario di non percepire alcun compenso economico per il proprio assenso; alla predetta dichiarazione va allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

## **CAPO IV - OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **ART. 14 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

- 1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 285/90.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre a quello di aprile compresi.
- 3) Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza, da affiggere all'Albo pretorio e all'ingresso del Cimitero con congruo anticipo (almeno 30 giorni) avendo cura, per quanto possibile, di contattare le famiglie degli esumandi per conoscere le loro decisioni in merito al destino dei resti esumati.
- 4) E' compito dell'incaricato Municipale, eventualmente coadiuvato dal Dirigente del servizio di medicina legale dell'USL o suo sostituto, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- 5) I resti mortali risultato della completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni, sono raccolti e deposti nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse (familiari) richiedano la raccolta in cassetta di zinco da collocare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
- 6) Le esumazioni ordinarie sono a pagamento secondo la tariffa vigente, quando richieste dai familiari, mentre quelle disposte da Sindaco sono a carico del Comune.

### **ART. 15 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

- 1) Le esumazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Sindaco che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.
- 2) Le esumazioni straordinarie sono a pagamento secondo la tariffa vigente.

### **ART. 16 - ESTUMULAZIONI**

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, se la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore al periodo di concessione;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4) Le estumulazioni sono autorizzate dal Sindaco che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.
- 5) I feretri sono estumulati a cura del personale addetto al Cimitero.
- 6) I resti mortali individuati, sono raccogliibili in cassette di zinco da collocare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati in ossario comune.
- 7) Il cadavere estumulato, se non è in condizioni di completa mineralizzazione, può essere avviato :
  - a) all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, per un minimo di 5 anni, e successiva realizzazione entro 30 gg del copri fossa di cui all'art. 29 comma 1.
  - b) alla cremazione,
  - c) a nuova tumulazione, previa richiesta degli interessati, all'atto della domanda di

estumulazione, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

8) Le estumulazioni ordinarie sono programmate dal Sindaco con propria ordinanza.

## **TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 17 - SEPOLTURE PRIVATE**

- 1) Nei limiti previsti dai Piani Regolatori Cimiteriali, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.
- 2) Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 3) I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.
- 4) La concessione avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio Competente previo accertamento del pagamento del suo prezzo secondo le tariffe vigenti.

#### **ART. 18 - TIPOLOGIE E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

- 1) Le sepolture private possono essere distinte in:
  - a) sepolture individuali (loculi, ossari)
  - b) sepolture per famiglia e collettività (tombe di famiglia, cappelle gentilizie).
- 2) Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, si fissa la durata delle concessioni cimiteriali nel modo seguente:
  - a) sepolture individuali: anni 30;
  - b) sepolture per famiglie e collettività: anni 60.

### **CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI**

#### **ART. 19 - CONCESSIONI CIMITERIALI**

- 1) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro di famiglia);
  - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

- 2) Il rilascio di concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 3) Le modalità di assegnazione e le tariffe di concessione vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
- 4) La concessione avviene con atto a firma del Responsabile del Servizio competente, a domanda dell'interessato, nel rispetto delle condizioni vigenti al momento della domanda
- 5) La concessione è stipulata, previa assegnazione dell'area o del manufatto.

## **ART. 20 - DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**

- 1) Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
  - a) sepolture concesse dal 24.04.1977 (cioè dall'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidamente. Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, sarà utilizzato per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado e rispettivi coniugi, ai fratelli ed alle sorelle ed ai loro figli e rispettivi coniugi, ai fratelli e sorelle dei loro genitori e loro coniugi, fino a completamento del sepolcro. I casi di "convivenza", o le condizioni "di particolare benemeranza" previsti dall'art. 93 -2° comma del D.P.R. 285/90 nei confronti dei concessionari andranno specificatamente documentati e dichiarati ai sensi del d.p.r. 445/2000 ed occorrerà il preventivo assenso scritto di tutti i titolari della concessione o di tutti gli aventi diritto. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto d'uso delle sepolture tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
  - b) sepolture concesse prima del 24.04.1977 (e cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuta, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III. Tale sepolcro ereditario, per espressa norma concessionaria di trasmissibilità agli eredi, o per esaurimento della linea familiare indicata, può essere utilizzato, sino ad estinzione della concessione, da eredi legittimi o testamentari del concessionario e per la loro famiglia;
  - c) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione che, in mancanza di documentazione comprovante la data della concessione stessa, si intende essere decorsa dalla tumulazione più remota. L'Amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
- 2) In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio competente entro 12 mesi dalla data del decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 3) Per le concessioni di aree per sepolcri per collettività il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del

sepolcro.

- 4) Relativamente alla disciplina del diritto d'uso di loculi, colombari o ossari singoli:
  - a) Il diritto d'uso dei manufatti è riservato alla persona del concessionario od a quella espressamente indicata dal concessionario nella richiesta di concessione.
  - b) Trascorso il periodo di concessione, i resti mortali verranno posti in ossario comune. Qualora la salma non sia mineralizzata sarà posta in terra per la sua completa mineralizzazione, o avviata cremazione.
  - c) I titolari della concessione perpetua possono riutilizzare il manufatto per una nuova occupazione, previa riduzione dei resti mortali o trasferimento in altro loco, a condizione di trasformare la concessione a tempo determinato per altri 30 anni.

## **ART. 21 - RINNOVO DI CONCESSIONE CIMITERIALE**

- 1) Le concessioni in scadenza, relative alle sepolture individuali (loculi e loculi ossari), possono essere rinnovate, per un periodo di 10 anni, previa apposita domanda e pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
- 2) Le concessioni in scadenza, relative alle aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle gentilizie), possono essere rinnovate, per un periodo di 30 anni, previa apposita domanda e pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

## **ART. 22 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE**

- 1) E' fatto obbligo a tutti i concessionari di rinunciare alla concessione di aree o manufatti, qualora dopo aver provveduto alla sistemazione di salme, resti o ceneri in altro loco, siano rimasti inutilizzati, entro 1 anno dallo sgombero totale, pena la decadenza della concessione stessa. E' comunque libera la rinuncia alla concessione, in qualunque momento, quando la sepoltura non sia utilizzata per qualsiasi ragione.
- 2) E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.
- 3) La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal/i concessionario/i o da tutti gli aventi diritto.
- 4) La rinuncia determina la decadenza della concessione; in tal caso potrà essere riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma così determinata:
  - a) per la rinuncia alla concessione di loculi, colombari o ossari a tempo indeterminato (c.d. perpetua), sarà corrisposto il rimborso del 30% della tariffa di concessione in vigore;
  - b) per la rinuncia alla concessione di loculi, colombari o ossari a tempo determinato (30 anni), sarà corrisposto il rimborso del:
    - 75% se la concessione è stata effettuata da un periodo inferiore a 5 anni;
    - 60% se la concessione è stata effettuata da 5 anni a meno di 10 anni;
    - 45% se la concessione è stata effettuata da 10 anni a meno di 15 anni;
    - 30% se la concessione è stata effettuata da 15 anni a meno di 20 anni;
    - 15% se la concessione è stata effettuata da 20 anni a meno di 25 anni.
- 5) per la rinuncia alla concessione di sepolcri di famiglia costruiti su aree avute in concessione sia a tempo indeterminato (c.d. perpetua) che a tempo determinato, potrà essere rimborsato:
  - a) il 75% della valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale tenuti presenti: il prezzo attuale di concessione dell'area, la data di costruzione, i materiali impiegati per la realizzazione, qualora il manufatto risulti assegnabile ad altro concessionario;
  - b) il 20% del prezzo attuale di concessione di area di uguali dimensioni qualora, per una eventuale riassegnazione, il Comune debba farsi carico della demolizione dei

manufatti e del ripristino del loco.

- c) per la rinuncia di un'area avuta in concessione e non ancora utilizzata verrà corrisposto una quota pari al 80% della tariffa corrisposta all'atto della concessione.
- 6) Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti alla rescissione.
- 7) I rimborsi vengono calcolati sulle tariffe di concessione in vigore al momento della rinuncia, eccetto quanto previsto al punto 5) lett. c., e la durata della concessione è computata con riferimento a quella di rilascio.

## **ART. 23 - DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE**

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 22 non si sia provveduto alla rinuncia della concessione, entro un anno dallo sgombero totale;
  - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 26 non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e di pericolosità pubblica, per inerzia o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 27;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.
- 2) La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio ed esposta nel Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
- 3) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti, rispettivamente in campo ed ossario comune. Successivamente il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

## **ART. 24 REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE**

- 1) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Della decisione di revoca presa, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni dall'atto di revoca.
- 3) Disposta la revoca della concessione, il Comune disporrà se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune.
- 4) Qualora gli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato lo richiedano, verrà loro concesso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente concessione dell'ambito dello stesso Cimitero, fermo restando che restano a carico degli stessi le eventuali spese di trasferimenti di salme o resti.

## **ART. 25 ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE**

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione

ai sensi del precedente art. 19, ovvero con la soppressione del Cimitero salve, in questo caso, le norme di tutela previste dalla legge;

- 2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo od ossario comune.

### **CAPO III - NORME TECNICHE**

#### **ART. 26 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, e in particolare su conforme parere dell'Autorità sanitaria e della Commissione Edilizia.
- 2) Nella costruzione del manufatto si dovranno osservare tutte le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90, e Circolare del Ministro della Salute n. 24/1993.
- 3) I manufatti funerari devono essere costruiti, di norma, con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Si deve comunque e prioritariamente realizzare loculi e nicchie di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.
- 4) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
- 5) I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
- 6) Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo. Il Comune provvederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.
- 7) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

#### **ART. 27 MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della scurezza del sepolcro.
- 2) La ristrutturazione di vecchi manufatti funerari dovrà rispettare i punti 2. e 3. del precedente articolo.
- 3) Nelle tombe di famiglia di vecchia costruzione, qualora i feretri non siano posti in loculi o tumuli separati, come prescritto dall'art. 76 comma 1 del D.P.R. 285/90, non possono essere tumulati nuovi feretri.
- 4) Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi dalla notifica, pena la decadenza.

#### **ART. 28 LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

- 1) Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta

- 2) Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare autorizzazione.
- 3) Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria è sufficiente la comunicazione all'Ufficio competente, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
- 4) Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
- 5) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
- 6) Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente.
- 7) I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei Cimiteri. In ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate
- 8) Non è consentito l'uso di energia elettrica del Cimitero. Per realizzare le opere è necessario provvedere ad autonomi allacciamenti o dotarsi di generatori.
- 9) All'interno dei Cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e gli orari prescritti dall'Ufficio competente.
- 10) L'Ufficio competente vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

## **ART. 29 – LAPIDI E COPRITOMBA SULLE INUMAZIONI**

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, a cura del privato, salvo diversa soluzione prescelta dai privati stessi, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e da un copri fossa in materiale lapideo di colore bianco costituito da una cornice di contenimento delle dimensioni di 170x70, non più alta di cm. 30 e riempimento in ghiaino.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale epitaffio.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di un copritomba con caratteristiche diverse rispetto a quanto previsto al comma 1, delle dimensioni massime di cm. 170x70 non più alta di cm. 30, e/o di lapidi di pietra o marmo di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, nonché la collocazione di un portafiori di normali dimensioni, porta foto e lampada votiva. Le scritte devono contenere il cognome-nome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità di aggiungere brevi frasi che, qualora non risultino consone, devono essere rimosse su richiesta dell'Amministrazione Comunale
- 4) Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa.
- 5) Sulle fosse si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, nel rispetto delle fosse vicine.
- 6) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 7) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

## **CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ART. 30 - NORME GENERALI**

- 1) Nei Cimiteri Comunali, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo le persone non vedenti;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua, commerciale o similari;
  - d) alle persone munite di bicicletta o altro tipo di veicolo, senza la preventiva autorizzazione scritta;
- 3) Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
  - a) calpestare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viali o disturbare con contegno chiassoso;
  - b) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - c) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente;
  - d) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza l'autorizzazione degli interessati.
- 4) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti.
- 5) Gli addetti cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, anche in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori.
- 7) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non venga richiesto il riutilizzo da parte degli interessati, passano in disponibilità del Comune.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONE VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART. 31 - TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

- 1) Le tariffe per la concessione di loculi, loculi ossari, e delle aree cimiteriali, come anche le tariffe per i servizi cimiteriali a pagamento, vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
- 2) L' Ufficio Comunale Competente applicherà e verificherà i pagamenti effettuati dagli utenti presso la Tesoreria Comunale, tramite le somme dovute per i diritti ed i corrispettivi relativamente ai servizi erogati come da tariffari approvati dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 32 - SANZIONI**

- 1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità previste dalla normativa vigente al momento della violazione.

### **ART. 33 – DISPOSIZIONI CAUTELATIVE**

- 1) Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto - in qualsiasi forma e modo - l'abbia espressa.
- 2) In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti nonché i conviventi; Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per la decisione sul destino dei resti da esumazioni o per i trasferimenti di salma o di resti mortali.
- 3) Si presuppone che chi, avendone titolo, domanda un servizio (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi o la costruzione di tombe di famiglia, ecc., agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 4) In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 34 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

#### **ART. 35 – RICHIAMO AD ALTRE NORME**

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge.
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di valere le norme regolamentari precedenti.